

Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)

1. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole "qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6".

Art. 2.

(Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)

1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)

1. Al comma 6 bis dell'articolo 3 legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina') dopo le parole "salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche" sono inserite le seguenti "e del territorio".

Art. 4.

(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

"3. Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.”.

2. Dopo il comma 3 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.”.

Art. 5.

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/2015 è aggiunto il seguente:

“3 bis. In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione “posto tappa” se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.”.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015, è aggiunta la seguente:

“f bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa” e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'articolo 3 della l.r. 14/1995;

b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 14 (Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14);

c) l'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituito dal seguente:

“2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 14/2016 è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 14/2016, è aggiunto il seguente:
“6 bis. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese.”.

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA E FORESTE

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), dopo le parole “attività agro-pastorale” sono inserite le seguenti: “svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati.”.
2. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009, le parole “di viabilità forestale in aree non servite” sono soppresse.
3. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009, è aggiunta, infine, la seguente: “d bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.”.

Art. 8.

(Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3)

1. Dopo il capo III della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), è inserito il seguente:

“Capo III bis

Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane

Art. 11 bis (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)

1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefoni, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.

Art. 11 ter (Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della legge 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 11 quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 11 quater (Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 11 ter.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2014, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le disposizioni degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.”.

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, è concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se avesse mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi eventualmente sopravvenute durante l'occupazione; tengono, inoltre, conto del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già versate, delle eventuali spese sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del 65 per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo; tengono, altresì, conto di quanto l'uso dei terreni gravati da uso civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per la comunità locale.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i beni e le attività culturali.”.

Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9)

1. Al fine di procedere all'alienazione degli immobili siti rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria Vittoria n. 35 non più strumentali a fini istituzionali, l'allegato D, di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge.

2. Al termine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2015 sono aggiunti i seguenti periodi:
“La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica.”.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI ISTITUITI O PARTECIPATI DALLA REGIONE

Art. 11.

(Disposizioni in merito alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 'Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte ARES - Piemonte')

1. Nelle more dell'individuazione di un apposito soggetto a cui affidare la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, la medesima funzione rimane in capo alla Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte).

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) è sostituita dalla seguente:

“i) affida incarichi a terzi per l'espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e direzione politico-amministrativa;”.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 della l.r. 43/1991 sono abrogati.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA

Art. 13.

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) è inserito il seguente:

“Art. 6 ter. (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio)

1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico regionale.

2. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.”.

Capo VIII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1983, N. 16 E ALLA LEGGE
REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16)

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte) le parole “iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale” sono soppresse.

2. Al secondo comma dell'articolo 7 della l.r. 16/1983 dopo la parola “pubblicazione” si aggiunge la parola “telematica”.

3. Il quarto comma dell'articolo 7 della l.r. 16/1983 è abrogato.

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

“3. La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”.

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della l.r. 22/2010 sono abrogati.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 16.

(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56') è abrogato.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI DI SUPPORTO DI DIREZIONE POLITICA E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2016, N. 1

Art. 17.

(Ufficio di supporto di direzione politica)

1. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alle leggi regionali 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui agli articoli 14 e 15 comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole “è possibile derogare il limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della l.r. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della l.r. 39/1998 e di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2016 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.”.

Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. L'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente: "Art. 18 (Controllo, monitoraggio e vigilanza).

1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con provvedimento di Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

3. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.

5. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico.

7. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 è inserito nell'ambito del SIRT.

8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

9. L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.

10. L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT è pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili.

11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

- a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
- b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
- c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;

d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.

12. Nei contratti di servizio sono richiamati gli obblighi informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni di cui al comma 11."

Capo XII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 20.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è aggiunto il seguente: "Art. 29 bis (Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca)

1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 'Immissioni' del capitolo 10 ed il paragrafo 4 'Immissioni' del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 (Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso."

Capo XIII DISPOSIZIONI DI SANITA'

Art. 21.

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), prima delle parole "I titolari delle sale" sono aggiunte le seguenti: "I titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del regio decreto 773/1931, concessa tra il 1° gennaio 2015 e l'entrata in vigore della presente legge e".

Capo XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);
- c) l'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Art. 23.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 2016

Sergio Chiamparino

Allegato 1

Sostituzione dell'allegato D della legge regionale 9/2015. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (Articolo 10)

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (ALL....)				
ALL. sub 1 - IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE ai sensi degli artt. 2 (Alienazione), 3 (Permuta), 4 (Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio) e 5 (Attribuzione in uso a titolo oneroso) della LR 1/2015				
N.	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
1	AL	Alessandria	Via Amendola n. 1	Fabbricato ad uso uffici
2	AL	Cartosio	Località Arbiglia	Terreni e fabbricato
3	AL	Carpeneto e Roccagrimalda		Azienda Agricola "La Cannona"
4	BI	Biella	Rione Piazza Piazza Cisterna n. 9	Immobile denominato "Palazzo Cisterna"
5	BI	Biella	Via Ivrea n. 20	Porzione di fabbricato ad uso uffici "Ex Macello"
6	BI	Tollegno	Località Bazzera	Terreno con entrostante piccolo fabbricato
7	CN	Demonte	Località Castello	Terreno con annessi fabbricati
8	NO	Cerano Novarese	Località Molino Vecchio	Terreni
9	SA	Cava de' Tirreni	C.so Re Umberto I n. 45	Unità Immobiliare
10	TO	Ceres	P.zza IV Novembre n. 4	Terreni con entrostante fabbricato "Ex Colonia Montana Villa Broglia"
11	TO	Chivasso	Frazione Mandria n. 8	Complesso denominato "Ex Tenuta Sabauda La Mandria"
12	TO	Claviere	Strada Nazionale n. 31	Fabbricato ex colonia montana - Casa Alpina
13	TO	Roure	Borgo Selleries	Complesso Immobiliare denominato "Albergo Rifugio Selleries"
14	TO	Sauze d'Oulx	Via Richardette n. 63	Complesso Immobiliare denominato "Stazione Sperimentale Alpina"
15	TO	Torino	Via Petrarca n. 44	Fabbricato ad uso uffici
16	TO	Torino	Piazza Castello n. 161/165 e Via Garibaldi n. 2	Fabbricato ad uso uffici
17	TO	Torino	Via Garibaldi n. 4, Via XX Settembre n. 74, Via Palazzo di Città n. 7	Unità Immobiliare
18	TO	Torino	Via Principe Amedeo n. 17	Fabbricato ad uso uffici
19	TO	Torino	Corso Principe Eugenio n. 36	Unità immobiliari ad uso uffici
20	TO	Torino	Viale Settimio Severo n. 65	Complesso ex Opera Universitaria dell'Università denominato "Consorzio Villa Gualino"
21	TO	Torino	Via Maria Vittoria n. 35	Unità immobiliare
22	TO	Torre Pellice		Impianto olimpico Palaghiaccio
23	TO	Verolengo	Località Casa Bianca	Terreni
24	TO	Villar Pellice	Piazza Jervis n. 1	Complesso immobiliare ad uso ricettivo denominato "La Crumiere"
25	VB	Ceppo Morelli	Via Pianale n. 4	Terreno e fabbricato
26	VC	Vercelli	Via Marsala n. 8	Unità immobiliare
27		Torino - Grignasco e Prato Sesia (NO)		Terreni e fabbricati denominati "Tenuta Millerose" (TO) - "Tenuta Spazzacamini (NO)

ALL. D sub 2 - IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE ai sensi degli artt. 4 (Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio) e 5 (Attribuzione in uso a titolo oneroso) della LR 1/2015

1	AL	Alessandria	Via Guasco ang. Piazza Libertà	Fabbricato ad uso uffici e commerciale
2	AL	Alessandria	Piazza Turati 1	Porzione di fabbricato ad uso uffici
3	AL	Molare		Terreni boscati
4	AL	Novi Ligure	Via Carducci n. 8	Terreno con entrostante fabbricato ad uso uffici - CFP

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

N.	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
5	AL	Novi Ligure	Via Edilio Raggio n. 95	Quota indivisa del 35% dell'immobile del "Centro di Assistenza e Pronto Intervento"
6	AL	Tortona	Via Marsala	Fabbricato "Ex Caserma Passalacqua"
7	AL	Tortona	Via Matteotti n. 13	Unità Immobiliari
8	AL	Vignale Monferrato	Via Aldo Bergamaschino	Fabbricato denominato "Palazzo Callori"
9	AT	Asti	Corso Dante 163	Porzione di fabbricato ad uso uffici
10	AT	Buttigliera d'Asti	Via Riva n. 6	Terreni con entrostante fabbricato ad uso sociale "Ex Colonia Maffei"
11	AT	Rocchetta Tanaro	Casale Gatti Regione Valbenenta	Terreno con entrostante fabbricato
12	BI	Sagliano Micca	Via Giuseppe Verdi	Terreni e fabbricato denominato "Incubatoio ittico"
13	CN	Ceva	Via IV Novembre n. 13 ang. Via Regina Margherita n. 4	Fabbricato ad uso uffici
14	CN	Cuneo	Corso Kennedy 7	Porzione di fabbricato ad uso uffici
15	CN	Cuneo	Corso IV Novembre 14/16	Terreno con entrostante fabbricato scolastico ed impianti sportivi
16	CN	Garessio	Frazione Casotto	Complesso immobiliare del Castello Sabauda di Casotto - già Certosa
17	CN	Revello e Cardè	Località La Fornace Via Staffarda n. 54	Immobili costituenti il contesto storico -agricolo della "Tenuta di Staffarda" entro i confini del Parco Naturale del Po - Tratto Cuneese
18	CN	Verzuolo	Via Don Orione n. 37	Immobile - Sede del C.F.P.
19	NO	Casalbeltrame	Cascina Vallera	Terreno con entrostante fabbricato "Palude di Casalbeltrame"
20	NO	Novara	Regione Agogna, Via Agogna	Terreno con entrostante fabbricato "Ex colonia fluviale e solare"
21	NO	Novara	Viale Mora e Gibin n. 4	Fabbricato ad uso uffici e impianti sportivi
22	NO	Novara	Viale Piazza D'Armi	Complesso immobiliare denominato "Piazza d'Armi ed ex Polveriera"
23	NO	San Maurizio d'Opaglio	Località Lagna	Terreni
24	TO	Bardonecchia		Impianto sportivo HALF-PIPE
25	TO	Bardonecchia	Viale della Vittoria n. 42	Terreno con entrostante fabbricato "Ex Colonia Medail"
26	TO	Buttigliera Alta e Rosta		Terreni agricoli a contorno della Precettoria Antoniana di Sant' Antonio di Ranverso
27	TO	Candiolo - Nichelino - Orbassano - Torino		Immobili ricompresi nel contesto urbano e rurale del Parco Naturale di Stupinigi
28	TO	Cesana	San Sicario	Complesso immobiliare olimpico per il Biathlon comprendente anche l'ex Colonia Italsider
29	TO	Ciriè	Via del Battitore n. 82	Terreno con entrostante fabbricato ad uso uffici
30	TO	Druento e Venaria		Tenute "La Mandria" e "I Laghi"
31	TO	Moncalieri	Località Vallere, C.so Trieste	Terreni con entrostante fabbricato
32	TO	Orbassano	Strada Rivalta n. 50	Terreno con entrostante fabbricato ad uso ufficio denominato "Istituto Ceppi"
33	TO	Orbassano - Rivalta - Grugliasco - Rivoli - Torino		Terreni "Interporto Torino - Orbassano"
34	TO	Oulx	Corso Montenero n. 57	Porzione di fabbricato
35	TO	San Bernardino di Trana	Strada Giaveno n. 40	Giardino Botanico Rea
36	TO	Torino	Corso Bolzano 44	Porzione di fabbricato ad uso uffici
37	TO	Torino	Via Nizza n. 312	Area denominata ex Fiat - Avio
38	TO	Torino	Piazza Bernini n. 12	Fabbricato ad uso uffici ed impianti sportivi
39	TO	Torino	Via Farinelli n. 25	Complesso ospedaliero denominato "Presidio Sanitario Vittorio Valletta"
40	TO	Venaria Reale		Terreno
41	TO	Venaria Reale	Via XX Settembre n. 7	Fabbricato denominato "Galoppatoio La Marmora"
42	TO	Venaria Reale	Viale Carlo Emanuele II n. 135/A	Complesso immobiliare denominato "Cascina Parco Basso"
43	TO	Villar Focchiardo	Via Montebenedetto	Complesso monumentale della Certosa di Montebenedetto
44	VB	Piedimulera	Via Pallanzeno n. 104	Terreno e fabbricato
45	VB	Verbania	Via Vittorio Veneto	Terreno con entrostante fabbricato ad uso uffici denominato "Villa San Remigio"
46	VC	Albano Verellese	Via XX Settembre n. 2-4	Terreno con entrostante fabbricato "Parco Naturale del Lama del Sesia"
47	VC	Oldenico		Terreno "l'Isolone"

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

N.	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	DESCRIZIONE
48	VC	Vercelli	Via Fratelli Ponti n. 24 e Via F.lli Garrone n. 15	Porzioni immobiliari ad uso uffici facenti parte del fabbricato denominato "Palazzo Verga"
49	VC	Vercelli	Corso Rigola n. 150	Terreno con entrostante fabbricato "Ex Colonia Elioterapica Fluviale"
50		Valenza Po (AL) e Frascarolo (PV)		Terreni con entrostante fabbricato

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 221

“Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale”.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 agosto 2016.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 1° settembre 2016.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 17 ottobre 2016 con relazione di Paolo Domenico MIGHETTI, Daniele VALLE.
- Approvato in Aula il 18 ottobre 2016, con 23 voti favorevoli e 13 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 (Nomina del commissario e procedure di liquidazione)

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso.

2. I commissari svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare:

- a) garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione;
- b) assicurano la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;
- c) adottano, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;
- d) esercitano ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
- e) provvedono all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;
- f) accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale;
- g) effettuano una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso gli enti anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;
- h) accertano i procedimenti amministrativi in corso;
- i) accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.

3. I commissari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.

4. Le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione.

5. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue.

6. La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.

8. Alla chiusura delle procedure di liquidazione, i commissari approvano un conto consuntivo straordinario e lo trasmettono alla Regione.

9. Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6. Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 33/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 (Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.

2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.

3. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.

4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

5. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale.

6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio.

6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 2/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 (Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate, e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

3 bis. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.

4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.

7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.

8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.

9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.

10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.

12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.

13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

15. Nei luoghi di cui al comma 8 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 3/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 (Aziende alberghiere)

1. Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.

2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

- a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
- b) residenze turistico-alberghiere, quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

3. Abrogato

4. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, è definita la disciplina di dettaglio delle aziende alberghiere.”.

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 3/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 (Tipologie alberghiere)

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie:

a) motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;

b) villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

c) albergo meublè o garni: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;

d) albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;

e) albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;

f) albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;

g) condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale-architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportivo-ricreativi alla clientela.

3. In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo residenziale o aparthotel.

3 bis. In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione "posto tappa" se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8. ”.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 3/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, con riferimento alle aziende alberghiere, disciplina:

- a) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere;
- b) la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;
- c) la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;
- d) il livello di classificazione delle aziende alberghiere, sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti;
- e) il periodo di apertura delle aziende alberghiere tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale;
- f) la riserva di denominazione nell'ottica della trasparenza dell'attività e delle esigenze di tutela del consumatore.

f bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.

2. Con riferimento all'albergo diffuso il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

- a) le modalità di svolgimento e gestione dell'ospitalità diffusa in un'ottica di complementarietà all'ospitalità alberghiera;
- b) le caratteristiche e requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari dell'albergo diffuso nel rispetto della tipicità dei luoghi e dei regolamenti edilizi comunali;
- c) la destinazione d'uso degli immobili e criteri di eleggibilità e capacità ricettiva per un'ottimale localizzazione dell'albergo diffuso sul territorio piemontese;
- d) il tema distintivo e criteri di classificazione dell'albergo diffuso;
- e) la classificazione delle strutture sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, lettera d).”.

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 3/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 (Abrogazioni di norme in materia di turismo)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l.r. 15 aprile 1985, n. 31);
- b) la l.r.14/1995, salvo quanto disposto dal comma 2;
- c) l'articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) l'articolo 3 della l.r. 14/1995;
- b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 14 (Modifica dell'Allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14);
- c) l'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).

2 bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 14/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18. (Consorzi di operatori turistici)

1. I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.

2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale..

3. [soppresso]

4. I consorzi di operatori turistici attuano, all'interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.

5. I consorzi di operatori turistici hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.

6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 21 in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.

6 bis. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 4/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 (Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)

1. Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

3. Al fine di uniformare e coordinare il procedimento in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

- a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;
 - b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
 - c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
 - d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.
- d bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

8. La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.

9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

10. Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i parametri e le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:

- a) governo, composizione e struttura del bosco;
- b) destinazioni o funzioni prevalenti indicate dagli strumenti di pianificazione forestale;
- c) ubicazione;
- d) vincoli;
- e) tipologia e reversibilità della trasformazione.

11. Le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.”.

Note all'articolo- 8

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 3/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 (Norme finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, il fondo regionale per la montagna è attribuito alle sole unioni montane riconosciute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, che alla data del 30 aprile 2014 hanno provveduto all'approvazione dello statuto.

2. Per l'esercizio finanziario 2014, una quota del fondo regionale per la montagna, è ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c), nonché per il pagamento delle spese di cui all'articolo 11.

2 bis. Le disposizioni degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 29/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 (Conciliazioni stragiudiziali)

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, qualora venga accertata l'occupazione abusiva di beni del demanio civico, è possibile sanare l'illegittimità mediante un tentativo di conciliazione stragiudiziale da esperire, a cura del comune, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC se esistente presso la struttura regionale competente in materia di usi civici, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, è concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se avesse mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi eventualmente sopravvenute durante l'occupazione; tengono, inoltre, conto del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già versate, delle eventuali spese sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del 65 per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo; tengono, altresì, conto di quanto l'uso dei terreni gravati da uso civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per la comunità locale.

3. La concessione conseguente ad un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.”.

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 29/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 (Accertamenti demaniali)

1. La Regione, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione, su cartografia attuale, dei dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.

2. I comuni provvedono all'accertamento demaniale degli usi civici esistenti sul loro territorio. Tale accertamento ha la stessa efficacia di quello effettuato ai sensi del comma 1, se le sue risultanze sono approvate dalla Regione, sotto il profilo della legittimità della procedura.

3. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici, la Regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini e collegi professionali indicati dal regolamento di cui all'articolo 8.

4. I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla Regione, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.

5. Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico ai sensi della legge 1766/1927 sono di competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

5 bis. I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i beni e le attività culturali.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 9/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 (Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare)

1. La Regione riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione, attraverso la loro alienazione, permuta o attribuzione in uso ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). A tal fine la Regione individua i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da inserire nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come riportato nell'allegato D della presente legge.

2. Nell'ambito del Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1, sono ulteriormente individuati all'allegato D sub 1, i beni immobili per i quali avviare le procedure di valorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r. 1/2015 e all'allegato D sub 2 i beni immobili per i quali viene prevista esclusivamente la possibilità di attribuzione in uso ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r.1/2015, atteso il loro particolare interesse. La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica.

3. L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. Sono ricompresi nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni anche i beni attualmente destinati a fini istituzionali di cui si possa prevedere il venir meno della condizione. L'intervenuta disponibilità dei beni a seguito del cessare della destinazione a fini istituzionali è accertata con successivo provvedimento della Giunta regionale.

4. Qualora per la valorizzazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni si renda opportuna la definizione di nuove destinazioni urbanistiche, la Giunta regionale procede ad individuare la relativa proposta di destinazione urbanistica avviando il procedimento di variante di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). I termini di cui al comma 7 bis dell'articolo 16bis della l.r. 56/1977, esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono ridotti a metà.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) predispone in tempo utile al rispetto del termine di cui all'articolo 3 ter, comma 5, i programmi annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale;
- b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste dal Capo IV;
- c) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi, di cui all'articolo 2, comma 3;
- d) nomina il direttore;
- e) nomina i componenti del Comitato scientifico;
- f) può nominare nel proprio seno commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura istruttoria;
- g) adotta, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), i provvedimenti organizzativi di definizione della struttura e di modifica della dotazione organica da sottoporre all'approvazione della Giunta, che informa il Consiglio regionale;
- h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 26;
- i) affida incarichi a terzi per l'espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e direzione politico-amministrativa;
- j) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
- l) promuove e dirige la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.”.

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21

1. Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedono la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad enti specializzati, di cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 16/1983, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7

Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dalla presente legge.

La conoscenza di tali dichiarazioni è assicurata mediante pubblicazione telematica delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ciascun soggetto vengono riportate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e quelle concernenti la situazione patrimoniale.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 22/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 (Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte)

1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale telematico in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi

degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul Bollettino Ufficiale telematico costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dall' articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 1, comma 7, del regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7).

3. La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico degli atti amministrativi della Regione Piemonte ha efficacia dichiarativa in conformità a quanto stabilito dall' articolo 29 della l.r. 7/2005, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico dei propri atti amministrativi.”.

- Il testo dell' articolo 12 della l.r. 22/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 (Pubblicazioni prescritte a fini di trasparenza amministrativa)

1. La pubblicazione di tutti i documenti la cui diffusione per il tramite del Bollettino Ufficiale è resa obbligatoria da disposizioni di legge o di regolamento nazionali o regionali per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, è effettuata in armonia con le norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili in tali documenti eventualmente contenuti.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell' articolo 29 della l.r. 16/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 (Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono annualmente incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell' articolo 14, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:

- a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;
- b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività a essa conseguenti;
- c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 , dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Note all'articolo 17

- Il testo dell' articolo 14 della l.r. 23/2008, è il seguente:

“Art. 14 (Figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale)

3 bis. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna scelta sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6 del d.lgs 165/2001. In deroga a tali requisiti la valutazione del soggetto cui affidare l'incarico di natura fiduciaria avviene sulla base del possesso del diploma di laurea e di una professionalità maturata con incarichi di responsabilità o di consulenza presso enti pubblici o privati, coerenti con la funzione da svolgere e di durata almeno triennale. L'incarico descritto ha una durata non superiore a quella del mandato del Presidente del Consiglio regionale.”.

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 23/2008, è il seguente:

“Art. 15 (Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale)

1. Nell'ambito delle strutture della Giunta è istituito il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell'incarico non trova applicazione l'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.p.c.m. 692/1994.

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto degli incarichi ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal provvedimento di organizzazione della Giunta regionale.

4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quelli relativi alle peculiari professionalità di cui al comma 3, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolvono all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta.”.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1/2016, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 (Norma transitoria)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 39/1998 non possono eccedere i seguenti importi complessivi annui:

a) relativamente all'anno 2016, l'importo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

b) dal 1 gennaio 2017, l'importo di 2.800.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;

c) dal 1 gennaio 2018, l'importo di 2.500.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 600.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della l.r. 39/1998 e di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

2 bis. Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 1/2000, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 (Controllo, monitoraggio e vigilanza)

1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con provvedimento di Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

3. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.

5. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico.

7. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del "Sistema Informativo Regionale dei Trasporti" (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 è inserito nell'ambito del SIRT.

8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

9. L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.

10. L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT è pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili.

11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi,

secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

- a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
- b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
- c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;
- d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.

12. Nei contratti di servizio sono richiamati gli obblighi informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni di cui al comma 11."

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 9/2016, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13. (Norme transitorie)

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.

2. I titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del regio decreto. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), concessa tra il 1° gennaio 2015 e l'entrata in vigore della presente legge e i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.”.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 13/1999, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9. (Consulta regionale per l'agricoltura biologica)

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura la Consulta regionale per l'agricoltura biologica così composta:

- a) Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato che la presiede;
- b) [abrogata]
- c) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale operanti in tutte le province del Piemonte;
- d) tre operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco regionale, designati di comune accordo tra le associazioni dei produttori di cui all'articolo 7.

2. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta esperti nelle materie trattate, senza diritto di voto.

3. La Consulta è nominata, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, decade unitamente al Consiglio regionale e comunque svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Consulta.

4. La Consulta ha la finalità di fornire un apporto consultivo, tecnico, scientifico nel campo dell'agricoltura biologica.

5. In particolare la Consulta viene sentita dall'Assessorato regionale all'Agricoltura:

- a) nella predisposizione delle istruzioni per l'applicazione della presente legge;
- b) per tutti gli aspetti generali che interessano l'agricoltura biologica per i quali l'Assessorato regionale all'Agricoltura ritiene utile avvalersi della Consulta.

6. Per i componenti della Consulta è previsto il rimborso delle spese di trasporto.”.

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 63/1978, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 (Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura)

1. Al comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine 'controllatè e 'controllate e garantitè dei mosti e dei vini ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;
- b) esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta regionale relativamente alle materie del settore viticoloenologico ed in particolare:
 - 1) programmazione degli impianti viticoli;
 - 2) miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti;
 - 3) istruzione specializzata viticoloenologica;
 - 4) propaganda ed informazione tecnico-legislative;
 - 5) attività promozionali;
 - 6) nomina delle commissioni per l'esame organolettico dei vini D.O.C. previste ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

2. Il comitato è composto:

- a) dall'Assessore regionale all'agricoltura, o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Direttore del C.R.A - Centro di Ricerca per l'Enologia di Asti;
- c) dal Preside dell'Istituto statale tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba;
- d) [abrogata];
- e) da un funzionario dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del M.I.P.A.A.F. operante nella regione;
- f) da tre docenti della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Torino;
- g) da due rappresentanti dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- h) da un rappresentante dell'Istituto di Virologia Vegetale - Unità staccata Viticoltura del C.N.R.;
- i) da tre rappresentanti per ognuna delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma;
- j) da due rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente operative;
- k) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei produttori vitivinicoli a carattere regionale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma;
- l) da tre rappresentanti dei consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine);
- m) da un rappresentante degli industriali del settore;
- n) da un rappresentante della associazione enotecnici italiani;
- o) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale.

3. Il comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei soggetti di cui al comma 2 e dura in carica tre anni; esso svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato.

4. Le sostituzioni di membri del comitato sono effettuate dall'Assessore all'agricoltura su richiesta del soggetto che aveva designato il membro da sostituire.
5. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessore all'agricoltura alle funzioni di segretario.
7. Il comitato si riunisce normalmente presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.
8. La partecipazione al comitato da parte di tutti i componenti è a titolo gratuito.”.

Note all'articolo 23

Il testo dell'articolo 47 della l.r statutaria 1/2005, è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.